CAMERA DEI DEPUTATI N. **2750**-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 9 gennaio 1997

(Relatore: **CHIAMPARINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico

Presentato il 23 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame si propone al tempo stesso di accelerare la dismissione delle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato e di favorire l'alleggerimento della situazione debitoria dell'IRI S.p.A.

Nell'unico articolo che compone il provvedimento si stabilisce che le imprese di cui il Tesoro è azionista unico possono trasferire al Tesoro stesso le proprie partecipazioni, il quale fa fronte anche assumendo eventuali passività delle imprese cedenti.

In modo particolare, stante i ritardi nella definizione in sede parlamentare dell'autorità di regolazione del settore delle telecomunicazioni così come previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 332 del 31 maggio 1994, convertito con modificazioni, dalla legge 474 del 30 luglio 1994, necessaria per procedere alla dismissione delle partecipazioni STET, rischiava di determinarsi una situazione debitoria dell'IRI non più sostenibile, ammontante a circa 23.500 miliardi a fronte di un ammontare di mezzi propri non superiore a 3.000 miliardi. Per valutare appieno tale situazione vale la pena ricordare che nell'accordo Andreatta-Van Miert del luglio 1993 si prevedeva che nelle società in cui il Tesoro è unico azionista entro il 1996 fosse completamente ristabilito l'equilibrio fra mezzi propri ed indebitamento lordo.

Tale stato di dissesto finanziario, al di là dei già ricordati ritardi nella costituzione dell'*Authority*, anche pensando ad altre soluzioni che pure sono emerse nella discussione, quale ad esempio quella di conferire i poteri di tale Autorità di settore all'Autorità garante del mercato e della concorrenza, o ancora, quale quella di definire l'Autorità di regolazione del settore attraverso regolamento, avrebbe potuto indurre un'accelerazione forzata nel processo di dismissione delle partecipazioni STET senza tenere in conto, come è invece necessario fare, i tempi con cui stanno procedendo le privatizzazioni di altre importanti società europee di telecomunicazioni, e quindi la possibilità di massimizzare la valorizzazione del patrimonio cedibile.

Si tratta in altri termini di impedire che la dismissione delle partecipazioni STET detenute dall'IRI diventi una mera operazione di cassa anziché, come è necessario, un'operazione di politica industriale che rafforzi le potenzialità di sviluppo di un settore strategico per il nostro paese.

La strada proposta nel provvedimento in oggetto consente all'IRI un notevole alleggerimento della propria posizione debitoria senza peraltro in alcun modo pregiudicare le possibilità di portare avanti il processo di privatizzazione della STET.

Sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 1996 con cui si impartiscono direttive attuative del provvedimento in esame l'Assemblea dell'IRI s.p.a. ha deliberato il 16 dicembre scorso il passaggio delle proprie azioni STET al Tesoro per un valore di lire 14.530 miliardi realizzando così rispetto al valore iscritto a bilancio una plusvalenza di 3.496 miliardi. Il prezzo è stato stabilito, sulla base della media dei 30 giorni solari antecedenti il 6 dicembre, data del decreto medesimo pari a 6.158 lire per le azioni ordinarie e a 4.533 lire per le risparmio, entrambi prezzi inferiori all'attuale quotazione di borsa del titolo. Il provvedi-

mento in esame stabilisce che questo è il valore minimo che potrà essere conguagliato a favore del cedente se la valutazione che dovrà essere compiuta dai due consulenti nominati dal Governo entro il gennaio prossimo farà emergere un maggiore valore.

Il Tesoro farà fronte all'esborso utilizzando il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 432 del 27 ottobre 1993. A tale proposito non si configura alcuna alterazione nelle finalità del Fondo stesso destinato appunto ad estinguere le passività dello Stato.

Va infatti ricordato a questo proposito che il provvedimento in esame si riferisce alle società di cui lo Stato è azionista unico, le cui passività quindi non possono che essere in ultima istanza garantite dallo Stato medesimo.

La girata dei titoli avverrà entro il 31 dicembre contro un versamento all'IRI di 3.000 miliardi, mentre i restanti 11.530 miliardi dovranno essere versati entro il giugno 1997.

Per quella data, sulla base della proroga fino al giugno 1997, dell'accordo Andreatta-Van Miert concessa dalla Commissione europea lo scorso 18 dicembre, l'IRI dovrà aver ceduto anche le partecipazioni in Autostrade, Finmare, Seat e Banco di Roma per raggiungere i 19 mila miliardi di riduzione complessiva dell'indebitamento del Gruppo.

Il provvedimento in esame consente quindi di corrispondere alle linee dell'accordo già citato del luglio 1993 fra il Governo italiano e la Commissione europea, in quanto come già più volte detto consente un drastico ridimensionamento della situazione debitoria dell'IRI e quindi fa compiere un decisivo passo in avanti all'impegno assunto allora dal nostro Governo teso a riportare sotto controllo la situazione debitoria delle imprese di cui il Governo è azionista unico, in modo da poter ridurre significativamente la presenza dello Stato nelle stesse società e quindi escludere la responsabilità illimitata dello Stato prevista automaticamente dall'articolo 2362 del codice civile, meccanismo che la CEE intende giustamente escludere al fine di rimuovere quei fattori economici e giuridici che ostacolano il pieno dispiegarsi della concorrenza sul mercato europeo.

Le modalità dell'operazione che è all'attenzione dell'Aula sono state definite d'intesa con la Commissione europea.

È noto come il commissario Van Miert abbia espresso una precisa preferenza per il trasferimento al Tesoro delle azioni STET rispetto ad altre modalità che pure erano state considerate, ad esempio con il conferimento all'IRI di un'altra società dello Stato. Appare trasparente nell'orientamento della Commissione europea l'individuazione nel trasferimento delle partecipazioni STET al Tesoro di una assunzione di responsabilità politica più forte da parte di quest'ultimo e quindi del Governo nel processo di dismissione delle partecipazioni pubbliche e di decisione sulle sorti dell'IRI. Ed è esattamente questo il punto su cui è opportuno superare rapidamente le difficoltà politiche che finora hanno rallentato la privatizzazione di STET ad iniziare dalla definizione dell'Autorità di regolazione del settore.

Alcuni autorevoli commentatori economici hanno definito storica l'operazione con cui si sancisce nei fatti la fine di quella che è stata la missione economica e industriale dell'IRI. Il provvedimento che è all'attenzione dell'Aula rappresenta solo una maglia di una catena ancora lunga, con punti rilevanti ancora da definire, quali la costruzione dell'Autorità di settore e le modalità con cui procedere alla già decisa fusione fra STET e TELECOM al fine di valorizzare il patrimonio da collocare sul mercato. Ma si tratta di una maglia importante, portante sul piano qualitativo e quantitativo dell'intero processo di dismissione delle partecipazioni dello Stato. Per questo è importante la sua tempestiva approvazione.

Sergio CHIAMPARINO, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE
—

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico.

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico.

ART. 1.

Identico.

Decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 275 del 23 novembre 1996.*

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in conformità degli impegni assunti dal Governo in merito alla privatizzazione delle società possedute dallo Stato, di consentire al Ministero del tesoro, ai fini della successiva dismissione, la diretta acquisizione delle partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche allo scopo di ridurre le passività delle società cedenti, con conseguente diminuzione delle esposizioni debitorie garantite dal Tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Razionalizzazione delle dismissioni azionarie).

1. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può acquisire, anche in

deroga alle norme di contabilità dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passività delle società stesse di pari importo. All'acquisto di dette partecipazioni, nonché all'estinzione delle eventuali passività assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, con le modalità stabilite con appositi decreti del Ministro del tesoro, che possono prevedere il subentro del Tesoro negli eventuali rapporti attivi e passivi posti in essere dalla società cedente in relazione alle partecipazioni trasferite.

2. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni è individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed è successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti.

3. La reintegrazione del Fondo di cui al comma 1 avviene con i proventi netti della dismissione delle partecipazioni acquisite dal Tesoro ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le somme confluite nel predetto Fondo, derivanti dall'eventuale maggior importo ricavato dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 rispetto al valore delle azioni determinato secondo quanto previsto dal comma 2, al netto dei costi sostenuti, sono destinate all'estinzione di un corrispondente importo di passività della società cedente, secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro del tesoro. In assenza di passività da estinguere, il Tesoro corrisponderà i maggiori importi, ricavati dalla dismissione, alla società cedente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di ristrutturazione societaria preordinate alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse. Si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della progammazione economica.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-2750A
Lire 500